



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 31 luglio 2001

#### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gian Luigi Bracciale, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 31 luglio 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 63

#### DEFERIMENTI

##### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Pasquale FOTI – Presidente Soc. **Reggina**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 62 n. 1 N.O.I.F. in relazione art. 5 n. 1 C.G.S.;

Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta, e art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Verona del 24.6.2001).

La Commissione;

sentiti il Procuratore Federale, il sig. Pasquale Foti ed il suo difensore;

viste le istanze istruttorie presentate dalle parti;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per la loro ammissibilità;

dispone l'acquisizione del filmato dell'emittente Telepiù relativo agli episodi verificatisi dopo il termine della gara Reggina-Verona del 24 giugno 2001;

ammette la testimonianza dei sigg. Giovanni Remo, Francesco Morabito e Gabriele Martino sulla circostanza relativa al gesto che sarebbe stato posto in essere dal calciatore del Verona Cossato dopo il termine della gara.

Rinvia per l'assunzione delle testimonianze alla riunione del 21 settembre 2001 alle ore 9.30.

sig. Michele COSSATO – calciatore Soc. **Verona**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;  
Soc. VERONA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Reggina-Verona del 24.6.2001).

La Commissione, vista la propria ordinanza istruttoria emessa nel procedimento pendente nei confronti del sig. Pasquale Foti e della Soc. Reggina;  
sentiti il Procuratore Federale, che ha avanzato richiesta di rinvio del presente procedimento, ed il difensore degli incolpati, che ha chiesto procedersi alla decisione;  
ritenuta la sussistenza dei presupposti che giustificano la riunione dei due procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva;  
dispone il rinvio del procedimento alla riunione del 21 settembre 2001 alle ore 9.30.

Sig. Giorgio CORBELLI – Presidente Soc. **Napoli**: violazione art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.;  
Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Napoli-Roma del 10.6.2001).

La Commissione, vista l'istanza di differimento inoltrata dalla Soc. Napoli, motivata da precedenti improrogabili impegni societari dell'incolpato che gli impediscono di partecipare alla riunione odierna;  
sentiti il Procuratore Federale, che non si è opposto all'istanza, ed il difensore degli incolpati;  
ritenuta la legittimità della richiesta, dispone il rinvio del procedimento alla riunione del 21 settembre 2001 ore 9.30.

Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. **Napoli**: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;  
Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni rese alla stampa l'1.7.2001).

La Commissione, vista l'istanza di differimento inoltrata dalla Soc. Napoli, motivata da precedenti improrogabili impegni societari dell'incolpato che gli impediscono di partecipare alla riunione odierna;  
sentiti il Procuratore Federale, che non si è opposto all'istanza, ed il difensore degli incolpati;  
ritenuta la legittimità della richiesta, dispone il rinvio del procedimento alla riunione del 21 settembre 2001 ore 9.30.

Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. **Napoli**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.;  
Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

La Commissione, vista l'istanza di differimento inoltrata dalla Soc. Napoli, motivata da precedenti improrogabili impegni societari dell'incolpato che gli impediscono di partecipare alla riunione odierna;  
sentiti il Procuratore Federale, che non si è opposto all'istanza, ed il difensore degli incolpati;

ritenuta la legittimità degli richiesta, dispone il rinvio del procedimento alla riunione del 21 settembre 2001 ore 9.30.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 LUGLIO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro